

COMUNE DI CAMPOSPINOSO

**REGOLAMENTO DEI LIMITI DI ESENZIONE
PER LA RISCOSSIONE COATTIVA, I
RIMBORSI ED I VERSAMENTI DI IMPORTI
VALUTATI DI MODICA ENTITA' E DOVUTI
DAL/AL COMUNE**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.5 DEL 11.03.2008

ART 1 - CRITERI GENERALI

ART.2- ABBANDONO DEL CREDITO

**ART. 3 - PAGAMENTO SU DENUNCIA E/O VERSAMENTO DIRETTO DA
PARTE DEL CONTRIBUENTE**

**ART.4- PAGAMENTI CONSEGUENTI AD ATTIVITA' DI CONTROLLO DA
PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI**

ART. 5- RIMBORSI DAL PARTE DELL'ENTE

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 1 Criteri generali

1. Il presente regolamento stabilisce limiti di esenzione per l'emissione degli avvisi di accertamento, liquidazione, riscossione coattiva, per i versamenti ed i rimborsi di importi valutati di modica entità, dovuti dal/al Comune ai sensi dell'art. 17 comma 88 della legge 127 del 15/05/1997, dell'art. 4 del decreto legislativo 46/99, dell'art.1 D.P.R. n. 129 del 16/04/1999, dell'art. 25 della legge 27/12/2002 n. 289 (L. Finanziaria 2003) e del **comma 168 dell'art. 1 della legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007)**.
2. Si intendono quali limiti di esenzione gli importi **inferiori** ai quali il versamento od il rimborso non è dovuto e la riscossione coattiva non è attivata.
3. Gli importi vengono fissati tenendo conto delle modalità previste per i pagamenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'Ente per la riscossione ed i rimborsi, in generale del vantaggio economico della riscossione.
4. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R. D. 14.4.1910 N. 639 o con le procedure previste con il decreto legislativo 112/99 e con il D.P.R. 29.9.1973 n. 602 modificato dal decreto legislativo 46/99.
5. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
6. E' attribuita al funzionario responsabile, ai soggetti di cui all'art. 113 bis, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 267/2000 e succ. modif. e int., ai concessionari di cui al D.P.R. n. 43/88 e ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del Decreto legislativo n. 446/97 la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi dei R.D. 14.4.1910 n. 639. Per le entrate, per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602, modificato con decreto legislativo n.46/99, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile, ai soggetti di cui all'art. 113 bis, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 267/2000 e successive modificazione ed integrazioni, ai concessionari di cui al D.P.R n. 43/88 e ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del Decreto legislativo n. 446/97. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 2
Abbandono del credito

1. Non si procede, nei confronti di qualsiasi debitore, all'emissione di avvisi di accertamento, liquidazione e non si procede alla riscossione coattiva di crediti, qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, sia **inferiore agli importi indicati nel presente regolamento.**
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo nell'anno degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, **risulti comunque inferiore agli importi indicati nel presente regolamento.**
3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.
4. Gli importi di cui agli articoli che seguono vengono riferiti all'obbligazione tributaria complessiva e non in ragione della quota di possesso o della percentuale di pertinenza.

Art. 3

Pagamenti su denuncia con iscrizione nei ruoli ordinari e/o versamento diretto da parte del contribuente

1. Per i casi in cui il versamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione nei ruoli ordinari, o con versamento diretto da parte del contribuente stesso, sono fissati i seguenti limiti **annui** di esenzione :

◆ tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni	€ 5,00
◆ tassa giornaliera di smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 2,00
◆ tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	
a) permanente	€ 2,00
b) temporanea	€ 2,00
◆ Imposta I.C.I	€ 2,00
◆ Imposta sulla pubblicità	€ 2,00
2. Gli importi vengono riferiti all'obbligazione tributaria complessiva e non in ragione della quota di possesso o della percentuale di pertinenza.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle Pubbliche Amministrazioni a pagamento(art. 25 comma 3 legge 289/2002- Finanziaria 2003)

Art. 4

Pagamenti conseguenti ad attività di controllo da parte degli uffici comunali e conseguente riscossione coattiva

1. Per i casi in cui il pagamento degli importi dovuti all'Ente viene richiesto a seguito di controllo da parte degli uffici comunali, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

◆ Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	€ 5,00
◆ Tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€ 2,00
◆ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	
a) Permanente	€ 2,00
b) Temporanea	€ 2,00
◆ Imposta ICI	€ 2,00
◆ Imposta sulla Pubblicità	€ 2,00

2. I limiti di cui sopra , comprensivi anche di eventuali sanzioni amministrative, interessi, spese ed accessori, non devono intendersi come franchigia e non si applicano in caso di crediti derivanti da ripetute violazioni, per almeno un biennio.

ART. 5 RIMBORSI

1. Per i casi di rimborso da parte dell'Ente, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

◆ Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	€ 5,00
◆ Tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€ 2,00
◆ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	
a) permanente	€ 2,00
b) temporanea	€ 2,00
◆ Imposta ICI	€ 2,00
◆ Imposta sulla pubblicità	€ 2,00

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione ed assume efficacia con decorrenza dal 01.01.2008.